

Publicato il 14/12/2023

N. 00985/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2023, proposto da
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Natale, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona – sezione
lavoro 3 ottobre 2022 n. [REDACTED]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del
Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. [REDACTED] agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona – sezione lavoro 3 ottobre 2022 n. [REDACTED] che ha statuito come segue “dichiara il diritto del ricorrente [REDACTED] alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità oggetto di ricorso (aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione”.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2023 il ricorso è passato in decisione.

La pretesa del ricorrente è fondata.

A fronte, infatti, del chiaro tenore della sentenza del Tribunale di Savona l'amministrazione non ha ottemperato, limitandosi l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria – Ufficio di Savona a trasmettere gli importi dovuti alle Direzioni generali del Ministero ritenute competenti a provvedere.

Tale atto non è soddisfacente della pretesa del ricorrente ma riveste natura confessoria.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente ordine all'amministrazione intimata a provvedere all'esecuzione della sentenza nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza.

Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta da individuarsi nel Direttore della Direzione generale delle risorse umane e

finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del merito che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell'inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all'esecuzione della sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Savona. sezione lavoro 3 ottobre 2022 n. [REDACTED] mediante pagamento al ricorrente delle somme dovute, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale del Ministero dell'Istruzione e del merito che dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione nel successivo termine di giorni 30.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi [REDACTED] oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

Richard Goso, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Luca Morbelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.